

**COMUNE DI CIVITA CASTELLANA**  
**Provincia di Viterbo**

**REGOLAMENTO**  
**LAMPADE VOTIVE**

\* \* \*

**APPROVATO** con delibera di C.C. n. 99 del 31.05.1996

**RIPUBBLICATO** in data 23.07.1996

# **REGOLAMENTO LAMPADE VOTIVE**

## **Articolo 1 OGGETTO**

il presente regolamento regola il servizio delle lampade votive del civico Cimitero comunale

## **Articolo 2 MODALITA' DI RICHIESTA**

Chi intende usufruire del servizio delle lampade votive presso il civico Cimitero deve presentare presso l'Ufficio Tributi, (sito in P.zza G. Matteotti 3, durante l'orario di apertura al pubblico) apposita domanda.

La domanda deve contenere:

- 1) I dati anagrafici di chi effettua la richiesta;
- 2) I dati relativi all'area (distinta con il numero del lotto) o al loculo (contraddistinto dal padiglione o settore, numero e fila);
- 3) Numero delle lampade votive da 3 watt, che si richiedono.

## **Articolo 3 DURATA**

Il Comune di Civita Castellana concede il diritto di allaccio all'impianto elettrico per tutta la durata della Concessione dell'area o del loculo cimiteriale.

Tale Concessione potrà essere rinnovata, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

## **Articolo 4 ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune di Civita Castellana i seguenti oneri:

- 1) La realizzazione della rete elettrica;
- 2) La manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa;
- 3) L'installazione e la manutenzione del portalampe e della lampada votiva e la sua sostituzione.

## **Articolo 5 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

- 1) Il pagamento di un contributo di allaccio "una tantum" di L. 30.000 oltre IVA per ogni lampada della potenza non superiore a 3 watt, all'atto della sottoscrizione della Concessione;
- 2) Il pagamento di un canone annuale di L. 30.000 oltre IVA, non frazionabile, per ogni lampada, per ogni anno solare decorrente dal 01 gennaio antecedente alla stipula della Concessione;
- 3) Diritti di segreteria e spese contrattuali al momento della firma della scrittura privata della Concessione:

Per quanto riguarda le determinazioni dei contributi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale in base all'articolo 6 del D.L. n. 55 del 28.02.1983, in quanto trattasi di servizio rientrante tra quelli a domanda individuale.

Articolo 6  
**CESSAZIONE DELL'UTENZA**

La cessazione dell'utenza potrà essere richiesta, con apposita istanza scritta, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno ed avrà decorrenza dall'anno successivo.

Articolo 7  
**PAGAMENTO**

Il pagamento del canone dovrà avvenire entro la scadenza indicata sull'avviso di pagamento che sarà inviato annualmente dal Comune al nominativo e all'indirizzo indicato dal contribuente all'atto della stipula.

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente indicate al Comune mediante apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.

Articolo 8  
**RITARDO NEL PAGAMENTO**

Il ritardo nel pagamento del canone comporterà l'applicazione degli interessi legali oltre alle sanzioni amministrative previste per legge.

Articolo 9  
**DISTACCO DELL'UTENZA**

Il mancato pagamento del canone, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 8, da recuperarsi in unica soluzione mediante ruolo coattivo, ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. n. 43788, comporterà il distacco, senza nessun preavviso, dell'energia elettrica.

Il ripristino dell'utenza potrà avvenire previa presentazione di una nuova istanza e pagamento del diritto di allaccio, come stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 10  
**UTILIZZO LAMPADE**

L'utilizzo di lampade in numero o potenza superiore a quanto previsto nel contratto, comporterà, oltre al risarcimento di eventuali danni all'impianto, anche il pagamento di una pena pecuniaria pari all'importo del diritto di allaccio calcolato sulle lampade installate abusivamente.

Articolo 11  
**NORME TRANSITORIE**

Non sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento gli utenti che sono in regola con il pagamento relativo all'anno 1995.

Sono esclusi dal pagamento del canone relativo all'anno 1996 gli utenti che hanno già provveduto a favore dell'ex impresa concessionaria del servizio.